

(N. 1050)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVUCCI, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA
Ada Valeria, DE SABBATA, BENEDETTI, GUERRINI e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1980

Statizzazione della libera Università di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — L'Università degli studi di Urbino, la più antica e la maggiore delle istituzioni universitarie delle Marche, nel corso dei suoi 500 anni di storia, ha svolto una costante e decisiva azione culturale nel terreno della ricerca scientifica e della formazione dei giovani coprendo validamente una parte importante della domanda di istruzione superiore proveniente dai giovani della Regione, ai quali si aggiungono numerosi giovani di un largo arco di località dell'intero Paese.

In questi ultimi trent'anni, anche per impulso del lungo rettorato del professor Carlo Bo, l'Università degli studi di Urbino è stata segnata da un vigoroso sviluppo per quanto attiene alle strutture edilizie, alla

vita delle facoltà e alle numerose collane di studi.

Ma l'onere finanziario si è venuto paurosamente dilatando anche per l'applicazione delle leggi dello Stato alle quali l'Università di Urbino si è sempre adeguata. Sono così venute aggravandosi le difficoltà a fare fronte efficacemente alle crescenti esigenze di funzionamento.

Lo sviluppo ulteriore e la capacità di dare una risposta soddisfacente alla domanda di studio ne risultano perciò fortemente pregiudicati. Gli organi di governo dell'Università hanno richiesto da tempo la statalizzazione (nelle passate legislature sono stati presentati diversi disegni di legge a tale scopo) e in questo senso si è pronunciato il Consiglio regionale delle Marche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La libera Università degli studi di Urbino è compresa, con decorrenza dall'anno accademico 1980-1981, fra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Urbino è statalizzato a partire dall'anno accademico 1980-1981 ed è incorporato nell'Università statale di Urbino.

Art. 2.

L'Università degli studi di Urbino è costituita dalle seguenti facoltà e istituti, comprensivi di tutti i corsi di laurea e di diploma e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione esistenti, come pure di una serie di corsi e di centri a carattere anche internazionale e di scuole legate alle varie facoltà:

- 1) facoltà di giurisprudenza;
- 2) facoltà di economia e commercio;
- 3) facoltà di lettere e filosofia;
- 4) facoltà di magistero;
- 5) facoltà di farmacia;
- 6) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'ampliamento dei corsi di studio dell'Università di Urbino attraverso l'istituzione di nuove facoltà si attua secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 3.

Fino all'approvazione del nuovo statuto rimane in vigore lo statuto attuale dell'Università di Urbino, che può essere modificato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo le procedure previste dalla legge. Gli organi e le autorità accademiche in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge provvedono a tutti gli atti necessari al cambiamento dello stato giuridico.

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facoltà e scuole che costituiscono l'Università, sarà predisposto e approvato il nuovo statuto. Nelle norme dello statuto relative agli organi universitari, si potrà prevedere la presenza delle attuali rappresentanze degli enti locali.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia gli obblighi derivanti agli enti locali dalle convenzioni stipulate tra la libera Università di Urbino e il consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, e tra la stessa Università e il consorzio della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 6.

Il patrimonio mobile e immobile della libera Università e dell'ISEF è devoluto alla Università statale che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, all'Università degli studi di Urbino sono assegnati i posti di professore e di assistente universitario di ruolo e di personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B. Le tabelle verranno adeguate al decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 382, in sede di approvazione del nuovo statuto ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 8.

Il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico, di biblioteca ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto della libera Università di Urbino e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali dell'Università, con decorrenza dalla stessa data.

Il personale insegnante della predetta libera Università è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali. L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva carriera o categoria è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto o all'attività svolta; viene conservata a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata.

Art. 9.

L'insegnamento tenuto dal personale non di ruolo nella libera Università di Urbino prima della data di entrata in vigore della presente legge ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del corrispondente insegnamento non di ruolo presso le Università di Stato. Al personale docente non di ruolo dell'Università di Urbino si applicano le norme relative al personale docente non di ruolo delle Università statali.

Art. 10.

Il personale non di ruolo non insegnante in servizio alla libera Università di Urbino alla data del 30 aprile 1980 è inquadrato nelle corrispondenti categorie di impiego statale non di ruolo previste dalle vigenti leggi. L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, come specificato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11.

Al personale di ruolo dell'Università di Urbino che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo dei servizi di ruolo prestato alle dipendenze dell'Università stessa antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio dello Stato anche agli effetti di tutti i diritti relativi alla cessazione del rapporto di servizio. Al personale dell'Università suddetta si applicano inoltre le disposizioni relative al riscatto dei servizi prestati.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 8 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	<i>Posti</i>
<i>Facoltà di giurisprudenza:</i>	
professori universitari	30
assistenti universitari	10
<i>Facoltà di economia e commercio:</i>	
professori universitari	26
assistenti universitari	16
<i>Facoltà di lettere e filosofia:</i>	
professori universitari	30
assistenti universitari	22

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

Facoltà di magistero:

professori universitari	69
assistenti universitari	62

Facoltà di medicina:

professori universitari	20
assistenti universitari	12

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

professori universitari	29
assistenti universitari	18

TABELLA B

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Posti

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:

dirigente superiore	1
primo dirigente	2
direttivi	16

Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie

4

Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie

22

Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie

10

Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie

8

Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie

90

Carriera direttiva dei tecnici laureati

28

Carriera di concetto dei tecnici coadiutori

45

Carriera esecutiva dei tecnici

40

Carriera ausiliaria

90